

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA E
L'INSTALLAZIONE DI
N. 5 PERSONAL COMPUTER

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI	3
ART.3 QUANTITÀ	3
ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE	4
ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA	4
ART. 6 LUOGO DI CONSEGNA	5
ART. 7 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE	5
ART. 8 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO	5
ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO	5
ART. 10 DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA	6
ART. 11 PENALITÀ	6
ART. 12 COLLAUDO	7
ART. 13 RISULTATI DI COLLAUDO	8
ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 15 ALLEGATI	9
ART. 16 CONTROVERSIE	9

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

La GESA intende affidare l'appalto della fornitura ed installazione di n. 5 PC, per un importo, messo a base d'asta, pari a EURO 3.000,00 (tremila/00) al netto dell'IVA.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale, e ciò per quantità, qualità, dimensioni e forma.

Il fornitore garantisce la possibilità di produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 2 anni dalla data della fornitura con le medesime caratteristiche.

ART. 2 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'Impresa si obbliga ad osservare:

- 1) la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale dello Stato (Legge 18/11/1923 n° 2440, R.D. 23/05/1924 n° 827 e successive modificazioni);
- 2) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni in materia di appalti pubblici di forniture;
- 3) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- 4) Regolamento della GESA per l'acquisto in economia di beni e servizi.

L'Impresa dichiara di avere piena conoscenza delle singole norme sopra richiamate.

Ai sensi dell'Art. 7 comma 11 della Legge 19/03/1990 n° 50 e successive integrazioni, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla GESA ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.

ART. 3 QUANTITÀ

Le quantità dei beni che saranno acquisiti potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il 20 %.

ART. 4 SPECIFICHE TECNICHE

Saranno prese in considerazione solamente le apparecchiature informatiche di costruttori che hanno una struttura produttiva i cui sistemi di assicurazione della qualità siano stati certificati conformi alle norme della serie UNI EN ISO 9000 da un ente accreditato nazionale o internazionale.

L'offerta dovrà contenere in allegato **la fotocopia del certificato** emesso da detto ente accreditato secondo le norme EN 45000;

Le apparecchiature informatiche dovranno essere conformi alle:

- norme CEI 74-2 (EN 60950), di sicurezza del prodotto;
- conformità degli apparati alla direttiva CEE 90/270 recepita con legge n. 142 del 19 febbraio 1992; secondo le specifiche EN 29241 parte 3 (ISO 9241-3) e alle indicazioni del D.L. 626/94;
- norme Energy Star;

La **compatibilità potrà essere provata mediante uno dei seguenti modi:**

- a) dichiarazione di conformità alle norme CEI ed UNI applicabili, rilasciata dal costruttore, redatta secondo i criteri definiti dalla norma europea EN 45014 "*general criteria for supplier's declaration of conformity*";
- b) fotocopia del certificato di conformità alle norme CEI e/o UNI applicabili (o equivalenti CENELEC e/o CEN) rilasciato da organismi accreditati nazionali o internazionali;

Le specifiche tecniche definenti le caratteristiche dei beni oggetto dell'appalto, con riferimento a norme nazionali a norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni, sono rappresentate nell'"ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE".

ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione o dall'ordine di consegna.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

I termini di consegna si intendono comprensivi dell'installazione.

ART. 6 LUOGO DI CONSEGNA

Le consegne dovranno avvenire presso gli Uffici della Gesa o, su indicazione di quest'ultima, presso i seguenti Istituti:

- 1) I.T.C. FODERA' AGRIGENTO - Via M. Cimarra, 5 - 92100 Agrigento
- 2) LICEO CLASSICO EMPEDOCLE - Via Empedocle - 92100 Agrigento
- 3) ITC Sciascia - Contrada Calcarelle - 92100 Agrigento
- 4) IPIA FERMI - Via P. Mattarella - 92100 Agrigento
- 5) Maria Teresa Calcutta - CASTELTERMINI

Il montaggio in opera dovrà avvenire nei locali indicati dai responsabili.

L'impresa si impegna, altresì, a lasciare invariati i prezzi per il semestre successivo alla scadenza del termine ultimo di consegna della fornitura.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DELLE CONSEGNE

La data in cui la consegna viene effettuata o completata deve farsi risultare da:

- specifico verbale che attesti la regolare posa in opera e messa in funzione delle apparecchiature, secondo le indicazioni previste in contratto. I verbali debbono essere firmati dal consegnatario degli uffici, dei magazzini o dai responsabili dell'Istituto destinatario e dagli incaricati dell'impresa;

Il verbale deve porre in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e della posa in opera.

ART. 8 SPESE DI IMBALLAGGIO, DI TRASPORTO E DI SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto e di montaggio ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa.

Lo smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione è a completo carico dell'Impresa.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato entro il 30° giorno di conclusione della fornitura.

I pagamenti potranno essere effettuati solo a seguito dell'avvenuto collaudo positivo esperito secondo le modalità di cui all'art.13 e previa rimessa di regolare fattura.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

ART. 10 DIFETTI, IMPERFEZIONI E DIFFORMITÀ DEI PRODOTTI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 36 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato, manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data della lettera della GESA con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle soprarichiamate caratteristiche tecnico-prestazionali.

Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la GESA, applicherà le penali di cui all'art 11. La GESA si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.

ART. 11 PENALITÀ

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà

incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che la GESA dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b) , decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità del 10 % per ogni decade o frazione maturata di ritardo. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a 30 giorni, la GESA avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall'introito della penalità.

ART. 12 COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto dallo stesso richiamati.

Il collaudo sarà eseguito da un Funzionario della GESA in possesso di idonea qualificazione professionale.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'impresa.

Il collaudo verrà effettuato nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 5 giorni dalla data di consegna.

ART. 13 RISULTATI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste dal presente capitolato, che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche od ai campioni testati.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 10 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata della GESA di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applicano le penalità di cui all'art. 11 del presente capitolato.

ART. 14 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

La mancata presentazione dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la mancata stipula del contratto d'appalto per fatto imputabile all'aggiudicatario, nei termini assegnati dalla GESA, determineranno la decadenza dell'aggiudicazione e la Società d'ambito, previa declaratoria di tale decadenza, procederà all'assegnazione dell'appalto al successivo concorrente in regola, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, previa verifica, con le modalità indicate, della sussistenza e del possesso dei previsti requisiti o, se lo riterrà opportuno, la medesima committente provvederà ad indire una nuova gara d'appalto, incamerando in ogni caso la cauzione prestata per la partecipazione alla gara.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'accettazione delle

clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nel presente Capitolato e nel bando di gara.

La partecipazione alla gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore o la firma del verbale di consegna sotto le riserve di legge equivalgono a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani della Società d'ambito, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'impresa contraente.

ART. 15 ALLEGATI

Formano parte integrante e risultano allegati al presente capitolato i seguenti documenti:

- ◆ "ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE";

ART. 16 CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Agrigento.

Il Dirigente Amministrativo
(Dr. Claudio Guarneri)

Il Direttore Generale
(Angelo La Rosa)